COSTITUZIONE DI UN ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO CON SEDE IN ROMA

Art. 2

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

Abrogato dal 16 dicembre 2010 · versione 10

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con sede in Roma
Estremi	Legge 24 dicembre 1957, n. 1295
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-di-un-istituto-per-il-credito-sportivo-con-sede-in-roma/art-2-comma-abrogato-dal-d-lgs-1-settembre-1993-n-385

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it